

168.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti e progetti di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	3812	Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	3825
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo scoppio nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	3825	Disegni di legge:	
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (Trasmissione di un documento)	3825	(Annunzio)	3806
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di un documento)	3826	(Approvazione in Commissione)	3808
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	3827	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3808
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	3821	(Trasmissione dal Senato)	3806
		Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	3807
		Disegno di legge di conversione n. 2306:	
		(Questioni pregiudiziali di costituzionalità)	3793
		(Articolo unico)	3795

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1993

	PAG.		PAG.
(Articoli del relativo decreto-legge)	3795	Mozione, interpellanze ed interrogazioni	
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	3799	(Annunzio)	3828
(Ordine del giorno)	3801	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	3828
Documenti ministeriali (Trasmissione)	3825	Presidente del Consiglio dei ministri (Tra-	
3826, 3827		smissione di un documento)	3825
Domanda di autorizzazione a procedere in		Proposta di legge: Aniasi ed altri (appro-	
giudizio, di autorizzazione ad eseguire		vata dalla Camera dei deputati e modifi-	
misure cautelari personali e di autorizza-		cata dal Senato) (1903-B) (Articoli 2 e 4)	3789
zione a disporre atti di perquisizione lo-		Proposte di legge:	
cale (Annunzio)	3820	(Adesione di un deputato)	3806
Domanda di autorizzazione a procedere in		(Annunzio)	3805
giudizio e di autorizzazione ad eseguire		(Assegnazione a Commissioni in sede refe-	
una perquisizione (Annunzio)	3821	rente)	3808
Domanda di autorizzazione a procedere in		(Trasmissione dal Senato)	3806
giudizio e di autorizzazione a disporre la		Proposte di legge costituzionale:	
custodia cautelare (Annunzio)	3819	(Annunzio)	3806
Domande di autorizzazione a procedere in		(Assegnazione a Commissioni in sede refe-	
giudizio (Annunzio)	3813	rente)	3808
Domande di autorizzazione a procedere in		Provvedimento concernente un'amministra-	
giudizio e di autorizzazione ad eseguire		zione locale (Annunzio)	3828
perquisizioni (Annunzio)	3820	Richiesta ministeriale di pareri parlamen-	
Enti gestori di forme obbligatorie di previ-		tari	3827
denza e assistenza sociale (Trasmissione		Risposte scritte ad interrogazioni (Annun-	
di documenti)	3827	zio)	3828
Missioni valedoli nella seduta del 20 aprile		ERRATA CORRIGE	3828
1993	3805		

*PROPOSTA DI LEGGE: ANIASI ED ALTRI — MODIFICHE ALLA
LEGGE 10 APRILE 1991, N. 121, RECANTE AUTORIZZAZIONE
AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO
DELLE LEGGI CONCERNENTI L'ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (APPROVATA DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI E MODIFICATA DAL SENATO) (1903-B)*

ARTICOLI 2 E 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO, AI QUALI NON SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ministero della pubblica istruzione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 25 FEBBRAIO 1993, N. 42, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER L'ACCORPAMENTO DEI TURNI DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI FISSATE PER IL 28
MARZO 1993 (2306)*

Questioni pregiudiziali di costituzionalità.

La Camera,

ritenuto che il decreto-legge è stato adottato nell'esclusivo dichiarato interesse di alcune forze politiche di votare con le nuove norme elettorali e per superare contrasti, resistenze e opposizioni del Parlamento nell'approvare le analoghe norme contenute nel disegno di legge, e pertanto, in violazione delle norme costituzionali sulla funzione e il ruolo del Parlamento;

considerato quindi che il reale intendimento della norma di rinvio delle elezioni è rappresentato dall'esigenza di conseguire — in virtù dell'entrata in vigore di nuove norme — un risultato elettorale diverso da quello prevedibile per il momento del naturale rinnovo delle amministrazioni locali;

ritenuto pertanto che il disegno di legge n. 2306 viola il dettato della Costituzione ed in particolare gli articoli 72, 77, 70, 51, 48, 3, relativamente alla procedura normale di approvazione da parte della Camera per i disegni di legge in materia elettorale ed al principio di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive dei cittadini e dei partiti in cui essi siano organizzati;

tutto ciò premesso, decide

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2306.

Benedetti, Brunetti, Fischetti,
Caprili.

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 2306 recante conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1993 n. 42 con disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993 ha disciplinato nelle forme del decreto-legge materia elettorale, disponendo un rinvio di elezioni con perdita di efficacia delle operazioni elettorali già compiute a ridosso della scadenza dei termini per il compimento delle elezioni medesime;

considerato che tale disegno di legge è in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione non potendosi considerare « caso straordinario di necessità ed urgenza » la valutazione di convenienza elettorale di alcune forze politiche favorevoli al rinvio per impedire libere elezioni già indette sulla base della legge elettorale vigente al momento dell'emanazione del decreto-legge;

considerato altresì che il decreto-legge di cui si propone la conversione con atto Camera 2306 è in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 72 della Costituzione che dispone la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e inoltre, con gli articoli 3, 51 e 48 della Costituzione, creando situazioni diverse tra i cittadini e vulnerando le condizioni di eguaglianza dei medesimi rispetto alle leggi elettorali;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1993

decide di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2306 in conseguenza del contrasto tra le norme del decreto-legge che si intende convertire e le disposizioni costituzionali indicate.

Tatarella, Nania, Tassi, Valen-
sise.

La Camera,

constatato:

che il decreto-legge « Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali per il 28 marzo 1993 » è di contenuto pressoché identico al disegno di legge presentato dal ministro dell'interno atto Camera 1980 « Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali » non approvato dalla Camera;

che il decreto-legge comporta il rinvio di elezioni già indette per domenica 28 marzo per il rinnovo di numerosi consigli provinciali e comunali;

considerato:

che il decreto-legge è stato emanato perché la Camera non ha approvato l'identico disegno di legge n. 1980 in tempo « utile » per rinviare le elezioni del 28 marzo;

che il rinvio della tornata elettorale prevista per il 28 marzo è stato determinato per consentire che le elezioni nelle province e nei comuni interessati si svolgessero non secondo le norme vigenti al momento della fissazione della data delle elezioni e dell'indizione dei comizi elettorali;

ritenuto quindi che con il disegno di legge in discussione di conversione del citato decreto-legge la normativa della nuova legge relativa alle elezioni dei consigli comunali e provinciali assume una vera e propria retroattività, con la violazione di un principio in ordine all'effica-

cia delle leggi che assurge a rilevanza costituzionale fondamentale;

considerato che con il disegno di legge in esame si determina una situazione di grave pregiudizio della certezza del diritto e dell'uguaglianza di tutti i cittadini e di tutte le forze politiche di fronte alla legge, per lo svolgimento di elezioni provinciali e comunali con norme diverse da quelle vigenti al momento dello scioglimento degli stessi consigli provinciali e comunali ed alla data di fissazione delle elezioni e per la partecipazione di elettori diversi da quelli che hanno tale diritto alla data del 28 marzo;

ritenuto che il decreto-legge è stato adottato nell'esclusivo dichiarato interesse di alcune forze politiche di votare con le nuove norme elettorali e per superare contrasti, resistenze ed opposizioni del Parlamento nell'approvare le analoghe norme contenute nel disegno di legge e, pertanto, in violazione delle norme costituzionali sulla funzione ed il ruolo del Parlamento;

considerato quindi che il reale intendimento della norma di rinvio delle elezioni è rappresentato dall'esigenza di conseguire — in virtù dell'entrata in vigore di nuove norme — un risultato elettorale diverso da quello prevedibile per il momento del naturale rinnovo delle amministrazioni locali;

ritenuto pertanto che il disegno di legge n. 2306 viola il dettato della Costituzione ed in particolare gli articoli 72, 77, 70, 51, 48 e 3, relativamente alla procedura normale di approvazione da parte della Camera per i disegni di legge in materia elettorale ed al principio di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive dei cittadini e dei partiti in cui essi siano organizzati;

tutto ciò premesso, decide

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 2306.

Elio Vito, Pannella, Bonino, Ciciomessere, Rapagnà, Taradash.

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. ».

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere

rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre. ».

ARTICOLO 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge. ».

2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

ARTICOLO 4.

1. I consigli comunali e provinciali il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, effettueranno le elezioni con il primo turno utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno

1991, n. 182, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio – 15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 25 FEBBRAIO 1993, N. 42, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI PER L'ACCORPAMENTO DEI TURNI DELLE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI FISSATE PER IL 28
MARZO 1993 (2306)*

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 4 DEL DECRETO-LEGGE**ART. 1.**

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 luglio.

1. 1. Buontempo, Valensise, Gasparri, Maceratini.

ART. 2.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre con le seguenti: entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre.

2. 1. Buontempo, Fini, Maceratini, Gasparri.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 aprile.

2. 2. Buontempo, Valensise, Gasparri, Maceratini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Per il 1993, le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla sca-

denza del mandato, si svolgono in una domenica compresa tra il 1° ed il 30 settembre 1993 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 30 giugno 1993.

2. 01.

Boato, Giuliari.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 2 del presente decreto e dall'articolo 4 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nel giorno di domenica 6 giugno 1993 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 22 aprile 1993.

2. 02.

Boato, Giuliari.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 20 APRILE 1993

utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

4. 1.

Governo.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per l'anno 1993, il termine del 15 marzo di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, è prorogato al 10 aprile 1993.

4. 02.

Pecoraro Scanio, Giuliari,
Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per l'anno 1993, il termine del 15 marzo di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1993.

4. 01.

Marco Sartori.

EMENDAMENTI PRESENTATI AL
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: « e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi » sono soppresse.

Dls. 1. 01.

Governo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 47 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è inserito il seguente:

« Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda ».

2. Il nono comma del medesimo articolo 47 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli

accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

3. Il primo comma dell'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

« Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala ».

4. I commi secondo, terzo e quarto del medesimo articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sono abrogati.

Dls. 1. 02.

Governo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge atto Camera 2306,

impegna il Governo

a considerare l'effettuazione del turno di ballottaggio come mera prosecuzione di un procedimento elettorale che deve iniziare entro i termini previsti dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42.

(9/2306/1)

Ciaffi, Recchia, Boato, Landi,
De Paoli.

La Camera,

considerata la necessità di un sollecito svolgimento delle elezioni comunali di Roma, attese le sue speciali funzioni di Capitale e l'urgenza drammatica dei suoi problemi sociali ed economici;

considerato che vi sono altri consigli comunali sciolti per mafia,

invita il Governo

a disporre in via eccezionale e straordinaria per il 1993 le elezioni comunali a Roma entro il mese di luglio.

(9/2306/2)

Buontempo, Valensise, Gasparri,
Maceratini, Tatarella.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 20 aprile 1993.**

Artioli, Bisagno, Bonsignore, Giorgio Carta, Carlo Casini, Corsi, d'Aquino, de Luca, De Simone, Ebner, Facchiano, Wilmo Ferrari, Foschi, Gottardo, Mazzuconi, Pioli, Principe, Sacconi, Spini, Thaler Ausserhofer.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Bisagno, Bonsignore, Borghezio, Giorgio Carta, Carlo Casini, Ciaffi, Corsi, d'Aquino, Del Mese, de Luca, De Simone, Ebner, Facchiano, Wilmo Ferrari, Foschi, Fumagalli Carulli, Gottardo, Malvestio, Mazzuconi, Padovan, Pioli, Principe, Oreste Rossi, Sacconi, Salerno, Spini, Thaler Ausserhofer, Tiscar, Visentin.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 2 aprile 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BUTTI: « Ammissione nella polizia municipale degli obiettori di coscienza » (2508).

In data 7 aprile 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOTTINI ed altri: « Istituzione della figura di interprete per sordomuti presso le unità sanitarie locali » (2518);

BOTTINI ed altri: « Istituzione del Ministero per gli affari sociali » (2519);

LANDI: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (2521);

MENGOLI ed altri: « Modifica all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente il collocamento obbligatorio di soggetti handicappati nelle carriere tecniche presso le pubbliche amministrazioni » (2522);

BERSELLI: « Modifica all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di provvedimenti sanzionatori del prefetto » (2523).

In data 9 aprile 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PATUELLI e MARTUCCI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e la liberazione del consigliere regionali della Campania *Ciro Cirillo* » (2525).

In data 16 aprile 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

PAPPALARDO: « Norme per la concessione di promozioni a titolo onorifico agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati » (2530).

In data 19 aprile 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ZANONE: « Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo » (2533);

TASSI: « Divieto di conseguire benefici o profitti, anche indiretti, dalla commissione di delitti » (2534).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge FARIGU e PIRO: « Norme per il sostegno all'integrazione scolastica e sociale dei soggetti minorati sensoriali » (2269) *annunziata nella seduta del 18 febbraio 1993* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Delfino.

Trasmissione dal Senato.

In data 8 aprile 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 578-652-665-749. — DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; Senatori ROGNONI ed altri; FAGNI ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Riordino della legislazione in materia portuale » (*approvato, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2524).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 7 aprile 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

LANDI: « Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione » (2520).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 3 aprile 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata all'Aja il 2 ottobre 1973 » (2509);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 » (2510);

« Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990 » (2511);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con norme di procedura, fatto a Rabat il 29 luglio 1991 » (2512);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992 » (2513);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Istituto Internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991 » (2514);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui trasporti aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974 » (2515);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990 » (2516).

In data 16 aprile 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993 » (2531);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992 » (2532).

In data 19 aprile 1993 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991 » (2539);

« Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991 » (2540);

« Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991 » (2541).

Saranno stampati e distribuiti.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 1° febbraio 1993, n. 20, 1° febbraio 1993, n. 26, 12 febbraio 1993, n. 31, 16 febbraio 1993, n. 34 e 18 febbraio 1993, n. 37, 8 febbraio 1993, n. 30, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria » (2188);

« Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, recante interventi urgenti in materia di occupazione » (2203);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo » (2247);

« Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) » (2259);

« Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 37, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 » (2271);

« S. 960 — « Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (approvato dal Senato) (2418).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna della II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, è stato approvato il seguente progetto di legge:

S. 478. — Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il sessantesimo anno d'età (approvato dalla II Commissione del Senato) (2120).

Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FOSCHI ed altri: « Integrazione dell'articolo 48 della Costituzione per l'estensione del diritto di voto nelle elezioni amministrative ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed ai cittadini di altri Stati residenti in Italia da oltre cinque anni » (220) (Parere della III Commissione);

MENSORIO: « Norme in materia di trattamento giuridico-economico e di collocamento a riposo al settantacinquesimo anno di età dei professori universitari ordinari » (1763) (Parere della V, della VII e della XI Commissione);

MICHELINI ed altri: « Modifica degli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali » (2224);

TASSI e MARENCO: « Soppressione di ogni tipo di facilitazione a favore di associazioni e circoli privati » (2261) (Parere della V, della VI e della X Commissione);

GASPARRI ed altri: « Esclusione della polizia locale dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente revisione

della disciplina del pubblico impiego » (2325) (Parere della XI Commissione);

LETTIERI ed altri: « Istituzione della provincia del Lagonegrese » (2334) (Parere della II, della V e della XI Commissione);

D'ALEMA ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (2337) (Parere della II, della V, della VII e della XI Commissione);

CLEMENTE CARTA: « Soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e nuova articolazione funzionale delle relative competenze » (2373) (Parere della V e della XI Commissione nonché della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

TASSI: « Estensione dell'obbligo di denuncia delle spese elettorali ai non eletti » (2381) (Parere della V Commissione);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali » (2437) (Parere della II Commissione);

alla II Commissione (Giustizia):

DE SIMONE ed altri: « Soppressione delle case mandamentali » (2220) (Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione);

FUMAGALLI CARULLI ed altri: « Modifiche al codice penale e disposizioni per l'introduzione di una figura più grave di corruzione e di una causa di non punibilità per fatti di corruzione spontaneamente denunciati » (2256) (Parere della I Commissione);

POLIZIO ed altri: « Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso delle funzioni » (2285) (Parere della I Commissione);

POLIZIO: « Abrogazione del comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di incompatibilità con le funzioni di giudice di pace » (2286) (Parere della I Commissione);

BUONTEMPO: « Regolarizzazione per usucapione delle proprietà immobiliari nei casi di non individuabilità dei pro-

prietari » (2347) (*Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione*);

« Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari » (2450) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

FOSCHI ed altri: « Interventi per l'interscambio di pubblicazioni scientifiche e didattiche con l'estero » (2088) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatto a Roma il 4 giugno 1990 » (2293) (*Parere della I, della V, della VII, della X e della XI Commissione*);

S. 822. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990 » (*approvato dal Senato*) (2422) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

S. 917. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli » (*approvato dal Senato*) (2423) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

S. 918. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e proto-

colli » (2424) (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

TUFFI ed altri: « Attribuzione della qualifica di ente privato di pubblico interesse alla Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra » (2165) (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

FRAGASSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rispetto da parte delle autorità militari e civili dell'articolo 52 della Costituzione e delle leggi disciplinanti il servizio di leva » (2348) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

CACCIA ed altri: « Estensione delle categorie beneficiarie dell'indennità supplementare per aerosoccorritori » (2367) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

WIDMANN ed altri: « Istituzione del "Risparmio casa" » (2149) (*Parere della I, della II, della III, della V e della VIII Commissione*);

ROSINI ed altri: « Disciplina delle cambiali finanziarie » (2309) (*Parere della I e della II Commissione*);

ASQUINI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, recante nuove norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari » (2343) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

CARLI ed altri: « Trattamento fiscale dell'attività di alpeggio » (2360) (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Norme per favorire l'acquisto di autoveicoli e ciclomotori per i cittadini sordomuti » (2406) (*Parere della I, della V, della IX e della XII Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

FOSCHI ed altri: « Norme per l'immediata autonomia delle sedi universitarie distaccate in attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università » (233) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

SERAFINI ed altri: « Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena » (1392) (*Parere della I, della II e della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

SBARBATI CARLETTI ed altri: « Statizzazione dell'istituto musicale "G.B. Pergolesi" di Ancona » (2148) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

SARETTA ed altri: « Ordinamento della professione di pedagoga e istituzione del relativo albo » (2228) (*Parere della I, della V, della XI e della XII Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

FARIGU e PIRO: « Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" » (2392) (*Parere della I, della V, della XI, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

ANIASI ed altri: « Delega al Governo per la riforma della accademie di belle arti » (2394) (*Parere I, della V, della VII e della XI Commissione*);

ARMELLIN: « Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" » (2429) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

CERUTTI e GALLI: « Norme in materia di gestione, di smaltimento e di recupero dei rifiuti » (2195) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X, della XII, della XIII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

SAVINO: « Nuove norme per la determinazione della congruità dei prezzi delle opere pubbliche e per la regolamentazione delle procedure di appalto » (2305) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione*);

alla IX Commissione (Trasporti):

ROSITANI ed altri: « Norme per la realizzazione del collegamento ferroviario "Direttissima dei due Mari" Ascoli-Antronico-Rieti-Roma » (2039) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

MENGOLI ed altri: « Modifica all'articolo 12 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, concernente gli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti » (2178) (*Parere della I e della V Commissione*);

GIORDANO ANGELINI ed altri: « Legge quadro per il trasporto locale » (2426) (*Parere della I, della V, della VI, della VIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alla X Commissione (Attività produttive):

MARIANETTI ed altri: « Estensione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) della disciplina delle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti e istituti culturali di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 » (1883) (*Parere della I, della II, della VI e della VIII Commissione*);

DEL BUE ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (2126) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

LIA ed altri: « Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme (Lecce) » (2357) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione*);

STRADA ed altri: « Norme per il controllo della sicurezza dei prodotti a tutela dei consumatori » (2369) (*Parere della I, della II, della V, della XII e della XIII Commissione*);

POLLI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nella città di Stresa » (2377) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

FOSCHI ed altri: « Norme per la tutela dei lavoratori licenziati o dipendenti da imprese fallite » (207) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

FOSCHI ed altri: « Modifica dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni economiche per il diritto alla pensione di reversibilità per i congiunti dei dipendenti statali » (210) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

FOSCHI ed altri: « Nuove norme in materia di tutela della maternità » (215) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

FOSCHI ed altri: « Norme concernenti i congedi parentali e i congedi per motivi di famiglia o di studio da concedersi ai lavoratori dipendenti, compresi quelli a tempo parziale » (221) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

FOSCHI, ALAIMO ed altri: « Norme relative alla democrazia industriale » (223) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

FOSCHI ed altri: « Inquadramento dei tecnici laureati della ex carriera direttiva delle università nel ruolo dei ricercatori universitari » (231) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

TURCO ed altri: « Norme per il diritto alla cura dei minori ed istituzione dei congedi parentali e familiari » (356) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

TUFFI ed altri: « Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i biologi » (2226) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione*);

PIZZINATO ed altri: « Tutela delle pari opportunità nell'accesso al lavoro indipendentemente da rapporti di parentela o di affinità » (2273) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

MICELI ed altri: « Norme per favorire l'attività lavorativa degli anziani » (2321) (*Parere della I, della IV, della V, della VI, della VII e della VIII Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

SAPIENZA ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego » (2324) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

CASTELLI ed altri: « Misure urgenti in materia di occupazione nelle province di nuova istituzione » (2372) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Norme in materia di permessi retribuiti per i dirigenti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti » (2405) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

RENATO ALBERTINI ed altri: « Norme di integrazione e modifica alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. » (2407) (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

FERRI e D'ONOFRIO: « Disciplina organica del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici » (2409) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

BOTTINI ed altri: « Norme in favore dei lavoratori sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 » (2449) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

FOSCHI ed altri: « Legge quadro sull'assistenza e sui servizi sociali » (205) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

PIERO MARIO ANGELINI: « Nuove norme sul divieto di fumare in determinati locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico. Regolamentazione dell'attività pubblicitaria e della etichettatura dei prodotti da fumo » (1853) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX e della X Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

APUZZO: « Nuove norme in materia di importazione e di commercio di cani e gatti » (2361) (*Parere della II, della III, della X e della XII Commissione*);

alle Commissioni riunite III (Esteri) e VII (Cultura):

SOLLAZZO: « Riforma delle scuole e delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e norme per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero » (2186) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

Assegnazione di atti e progetti di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee del periodo compreso tra l'11 e il 20 marzo 1993 (dal n. L58 al n. L69 e dal n. C68 al n. C80) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla V Commissione (Bilancio):

COM(93) 20 – Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia.

Proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

COM(93) 53 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente delle azioni a favore delle foreste tropicali.

alla VIII Commissione (Ambiente):

COM(93) 53 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente delle azioni a favore delle foreste tropicali.

alla XI Commissione (Lavoro):

COM(93) 35 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

COM(92) 560 – Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

alla XII Commissione (Affari sociali):

COM(93) 35 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

COM(92) 560 – Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

Direttiva 92/116/CEE – Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

Direttiva 92/117/CEE – Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre

1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

Direttiva 92/118/CEE — Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

Direttiva 92/119/CEE — Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Direttiva 92/120/CEE — Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale.

alla XIII Commissione (Agricoltura):

COM(93) 36 — Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1993-94) — Volume III (atti giuridici).

Direttiva 92/116/CEE — Direttiva 92/116/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

Direttiva 92/117/CEE — Direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e

nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

Direttiva 92/118/CEE — Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

Direttiva 92/119/CEE — Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Direttiva 92/120/CEE — Direttiva 92/120/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato BRUNETTI — per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 251);

nei confronti del deputato ORLANDO per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 252);

nei confronti del deputato **POLIDORO** per il reato di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 4, terzo, quinto e sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 253);

nei confronti del deputato **GASPARI** per il reato di cui agli articoli 56 e 610 del codice penale (tentata violenza privata); per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 254);

nei confronti del deputato **LA MALFA** per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 255);

nei confronti del deputato **MISASI** per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 256);

nei confronti del deputato **BOTTA** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 257);

nei confronti del deputato **CIRINO POMICINO** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 416-bis, primo,

terzo, quarto, quinto e sesto comma, dello stesso codice (associazione di tipo mafioso, pluriaggravata) (doc. IV, n. 258);

nei confronti del deputato **Alfredo VITO** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, dello stesso codice (associazione di tipo mafioso, pluriaggravata) (doc. IV, n. 259);

nei confronti del deputato **MASTRANTUONO** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, dello stesso codice (associazione di tipo mafioso, pluriaggravata) (doc. IV, n. 260);

nei confronti del deputato **ALTISIMO** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 261);

nei confronti del deputato **DEL-L'UNTO** per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, e 648 del codice penale (ricettazione, continuata e aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 262);

nei confronti del deputato **CARIGLIA** per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli

articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei

partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 264);

nei confronti del deputato CRAXI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel

reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della

legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 112, numero 1), dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), e 317 dello stesso codice (concussione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 delle legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), e 317 dello stesso codice (concussione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 delle legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capo-

verso, e 648 dello stesso codice (ricettazione, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, e 319 dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata ed aggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81,

capoverso, 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata e pluriaggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, e 648 dello stesso codice (ricettazione, continuata e pluriaggravata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, e 648 dello stesso codice (ricettazione, continuata e pluriaggravata); per concorso - ai sensi

dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, e 648 dello stesso codice (ricettazione, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, e 648 dello stesso codice (ricettazione, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, e 648 dello stesso codice (ricettazione, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, e 648 dello stesso codice (ricettazione, continuata e pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 265);

nei confronti del deputato MENSURATI per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, e 648 del codice penale (ricettazione, continuata e aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (viola-

zione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 266);

nei confronti del deputato MARIANETTI per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, e 648 del codice penale (ricettazione, continuata ed aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), e 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), e 317 dello stesso codice (concussione pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 267);

nei confronti del deputato LANGA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione) (doc. IV, n. 268);

nei confronti del deputato LEONI ORSENIGO per il reato agli articoli 56 e 640, numero 1, del codice penale (tentata truffa, aggravata) (doc. IV, n. 269);

nei confronti del deputato CONCA per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 270);

nei confronti del deputato BOSSI per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 271);

nei confronti del deputato MAIRA per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio) (doc. IV, n. 274);

nei confronti del deputato SCARFAGNA per il reato di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (violazione di norme sullo smaltimento dei rifiuti); per il reato di cui agli articoli 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (violazione di norme per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) (doc. IV, n. 275);

nei confronti del deputato LA PENNA per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 del codice penale (concussione continuata) (doc. IV, n. 276);

nei confronti del deputato MAIRA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 e 323, primo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato) (doc. IV, n. 278);

nei confronti del deputato Alfredo VITO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112 e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione); per il reato di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata) (doc. IV, n. 280);

nei confronti del deputato MASTRANTUONO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112 e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio aggravato); per concorso — ai

sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione); per il reato di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata) (doc. IV, n. 281);

nei confronti del deputato POLIZIO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, capoverso, e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 56, 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (tentata concussione aggravata) (doc. IV, n. 283);

nei confronti del deputato MARTELLI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81, capoverso, 112, numero 1), e 648 dello stesso codice (ricettazione, continuata e pluriaggravata) (doc. IV, n. 284).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a disporre la custodia cautelare.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione a disporre la custodia cautelare:

nei confronti del deputato ROTI-ROTI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'arti-

colo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 2), 319 e 319-bis dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, dello stesso codice, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, continuata) (doc. IV, n. 263).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni:

nei confronti del deputato FERRARINI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continuata) (doc. IV, n. 272);

nei confronti del deputato BORGOGLIO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), e 317 dello stesso codice (concussione aggravata) (doc. IV, n. 273);

nei confronti del deputato LA PENNA per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 317 dello stesso codice (concussione continuata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 282).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione ad eseguire misure cautelari personali e di autorizzazione a disporre atti di perquisizione locale.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione ad eseguire misure cautelari personali e di autorizzazione a disporre atti di perquisizione locale:

nei confronti del deputato FORTUNATO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7, 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, primo e secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e pluriaggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2), 7) e 11), 112, numero 1), e 640-bis dello stesso codice (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 48, 61, numeri 2) e 11), 112, numero 1), e 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 11), e 112, numero 1), dello stesso codice, e 2621, numero 1) del codice civile (false comunicazioni sociali, pluriaggravate); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli

articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, 112, numero 1), e 323, primo e secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio, continuato e pluriaggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 7), 81, capoverso, e 323, primo e secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio continuato e pluriaggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 2) e 11), dello stesso codice, e 2621, numero 1), del codice civile (false comunicazioni sociali, pluriaggravate); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 7) e 11), 112, numero 1) e 640 dello stesso codice (truffa pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numeri 7) e 11), 112, numero 1), e 640 dello stesso codice (truffa pluriaggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 56, 61, numeri 7) e 11), 112, numero 1), e 640 dello stesso codice (tentata truffa pluriaggravata) (doc. IV, n. 277).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire una perquisizione.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e di autorizzazione ad eseguire una perquisizione:

nei confronti del deputato DI DONATO per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di

cui agli articoli 112 e 323, secondo comma, dello stesso codice (abuso d'ufficio aggravato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione); per il reato di cui agli articoli 319 e 319-bis del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aggravata) (doc. IV, n. 279).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 6 aprile 1993, copia della sentenza n. 138 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 255), con la quale ha dichiarato:

« L'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari), come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180 (Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari) »;

con lettera in data 6 aprile 1993, copia della sentenza n. 139 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 256), con la quale ha dichiarato:

« L'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo

precedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinché lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 140 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 257), con la quale ha dichiarato:

« Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, 98, 65 e 69 del codice penale, sollevate dal Tribunale per i minorenni di Catania, in composizione di giudice per l'udienza preliminare, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 20, primo comma, 27, terzo comma e 31, secondo comma, della Costituzione »;

n. 141 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 258), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 444, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri »;

n. 142 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 259), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3 (*recte* 4), del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e 9, comma 1 (*recte* 2), della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1991), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Latina »;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1 (*recte* 2), del decreto-legge 15

settembre 1990, n. 261 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal nominato Giudice conciliatore con la medesima ordinanza ».

n. 148 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 260), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato autorizzare, nella regione Veneto, l'estrazione dei materiali di cava necessari alla costruzione di opere di competenza statale, e annulla, di conseguenza, *in parte qua* il decreto del prefetto di Verona del 13 aprile 1992 »;

n. 149 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 261), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e 1, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), nonché dell'articolo 3, primo comma, del citato decreto-legge n. 726 del 1984 (convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 863 del 1984), sollevata dal pretore di Forlì »;

n. 150 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 262), con la quale ha dichiarato:

« 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle D'Aosta, nei confronti dell'intera legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace) con riferimento all'articolo 116 della Costituzione nonché alla Statuto speciale per la Valle D'Aosta

(legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo articolo 41;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle D'Aosta nei confronti degli articoli 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41 (terzo comma), 45 e 47 della legge 21 novembre 1991 n. 374 (istituzione del giudice di pace), con riferimento all'articolo 116 della Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle D'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo articolo 41 »;

n. n. 151 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 263), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 355 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Bari con ordinanza del 13 marzo 1992 »;

n. n. 152 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 264), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Trento »;

n. 153 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 265), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), sollevata dal pretore di

Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione »;

n. 154 del 1° aprile 1993 (doc. VII, n. 266), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 74, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Trento »;

n. 163 del 2° aprile 1993 (doc. VII, n. 267), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, n. 2, della legge della provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne »;

n. 164 del 2° aprile 1993 (doc. VII, n. 268), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento agli articoli 3 e 53, primo e secondo comma della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, con le ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992;

2) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento all'articolo 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992 »;

n. 165 del 2 aprile 1993 (doc. VII, n. 269), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo e secondo comma, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Savona »;

n. 166 del 2 aprile 1993 (doc. VII, n. 270), con la quale ha dichiarato:

« la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7 (Norme sulla disciplina degli scarichi delle fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), modificata con legge regionale n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, in riferimento agli articoli 3, 25 e 117 della Costituzione, sollevata dal pretore di Parma e dal pretore di Reggio Emilia — Sezione distaccata di Scandiano »;

n. 167 del 2 aprile 1993 (doc. VII, n. 271), con la quale ha dichiarato:

« non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8 (Interventi per l'Ente minerario siciliano per la ripresa produttiva del settore dei sali alcalini), in riferimento agli articoli 117 e 25 della Costituzione, sollevata dal pretore di Enna »;

n. 168 del 2 aprile 1993 (doc. VII, n. 272), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41 (Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili) in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, sollevata dal Vice pretore di Frascati »;

n. 169 del 2 aprile 1993 (doc. VII, n. 273), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992, protocollo n. 4179/92/6/2.31 ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 257, 258, 262, 263 e 269);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 268);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 270, 271 e 272);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 261, 264, 265, 266 e 267);

alla XIII Commissione (doc. VII, n. 255);

alla I e alla X Commissione (doc. VII, n. 260);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, n. 273);

alla V e alla VI Commissione (doc. VII, n. 259);

alla VIII e alla XII Commissione (doc. VII, n. 256);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 1993, ha trasmesso in conformità al parere, a suo tempo espresso, dalle Commissioni riunite V, VI e X il documento sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato delle privatizzazioni.

Tale documento è trasmesso alle Commissioni riunite V, VI e X.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 9, 14 e 16 aprile 1993, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate per l'esercizio 1991 (doc. XV, n. 32);

Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale per gli esercizi dal 1987 al 1991 (doc. XV, n. 33);

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti per gli esercizi dal 1989 al 1991 (doc. XV, n. 34).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 22 marzo 1993, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 30 settembre 1992.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 1° aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interministeriale del 18 agosto 1992, concernente la determinazione dei contingenti massimi dei vari gradi di sottufficiali della guardia di finanza, distinti per ruolo, per l'anno 1993.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 18 marzo e 5 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 4 e dell'11 marzo 1993.

I predetti verbali sono stati trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sono stati altresì portati a conoscenza del Governo e ne è stata assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con lettera in data 2 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della Commissione stesa sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, per gli anni 1991 e 1992 (doc. CXX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro delle tesoro, con lettera in data 6 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1992 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1993 (doc. XXXV-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 6 aprile 1993, ai sensi dell'articolo 25-*quiquies*, comma 1, lettera d), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha trasmesso una relazione su « Le risultanze del *Forum* promosso il 5 febbraio con la direzione nazionale antimafia, con le direzioni distrettuali e con il gruppo di lavoro per gli interventi del consiglio superiore della magistratura nelle zone colpite dalla criminalità », approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 9 marzo 1993, con annesso documento di valutazione e proposte (doc. XXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dai ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

I ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, con lettera in data 6 aprile 1993, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera b),

della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1992 (doc. XI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 7 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione, relativa all'anno 1991 (doc. CII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del turismo e dello spettacolo.

Il ministro del turismo e dello spettacolo, con lettera in data 14 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sulla utilizzazione del fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 1992 (doc. LXXXII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per gli affari sociali.

Il ministro per gli affari sociali, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha trasmesso la prima relazione – riferita al 15 aprile 1993 – sullo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti (doc. CXXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 aprile 1993, ha trasmesso un documento di lavoro contenente il rapporto sulla valutazione dell'esito della cooperazione allo sviluppo italiana in otto paesi, predisposto, su incarico del Ministero degli affari esteri, dalla società italiana di monitoraggio.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 aprile 1993, informa che ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della legge n. 180 del 6 febbraio 1992, intende autorizzare con apposito decreto l'Istituto Italo-Africano con sede a Roma, ad organizzare un seminario tra i rappresentanti dei vari movimenti somali finalizzato, nell'ambito del processo di pacificazione del paese, ad individuare soluzioni istituzionali che contemplino l'introduzione del decentramento regionale in Somalia.

Tale documentazione è stata trasmessa alla III Commissione permanente (Esteri).

Trasmissione da enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Sono pervenute alla Presidenza le relazioni annuali, di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dai presidenti dei seguenti enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

cassa merittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Questa documentazione è stata trasmessa — d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica — alla Commis-

sione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Trasmissione dal ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con lettera in data 14 aprile 1993, ha trasmesso, in ottemperanza alla risoluzione Lamorte ed altri n. 7-00158, approvata nella seduta della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del 24 febbraio 1993, gli schemi di provvedimenti intesi a disciplinare la ristrutturazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I suddetti schemi sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo, e la segreteria della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) competente per materia.

Trasmissione di un documento da un consiglio regionale.

Il 5 aprile 1993 è pervenuto il seguente documento:

dal consiglio regionale della Lombardia:

Risoluzione concernente decreto delegato n. 502 sulla sanità.

Tale documento è stato trasmesso alle Commissioni competenti per materia ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

Richiesta ministeriale di pareri parlamentari.

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha trasmesso, in data 8 aprile 1993, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 17 dicembre 1992,

n. 483, di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, la richiesta di parere parlamentare su modificazioni al regolamento sulle sponsorizzazioni adottato con decreto ministeriale 4 luglio 1991, n. 439, su proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha trasmesso, in data 25 febbraio 1993, ai sensi dell'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente le trasmissioni radiotelevisive in codice. Con lettera in data 8 aprile 1993 ha sostituito tale schema con un nuovo testo.

A' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, tale documento è deferito alla VII Commissione permanente (Cultura), la quale dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 maggio 1993.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha trasmesso i decreti di nomina a dirigenti generali dei seguenti funzionari: dottor Mario Morcone, dottor Alfonso Guido, dottor Renato Vincenzo Stranges, dottor Guido Nardone, dottor Salvatore La Rosa, dottor Mario Laurino, dottor Goffredo Sottile, dottor Cono Giuseppe Federico, dottoressa Franca Trionfetti, dottor Pierluigi Magliozzi, dottor Corrado Spadaccini, dottor Claudio Meoli, dottor Roberto Cossu, dottor Carlo Mosca, dottor Efisio Orrù e dottor Giuseppe Tavormina.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 1° aprile 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Valle di Maddaloni (Caserta).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una mozione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni della X legislatura. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 marzo 1993, a pagina 3237, seconda colonna, alle righe dalla decima alla dodicesima, deve leggersi: « Clemente CARTA: "Soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e nuova articolazione funzionale delle relative competenze" (2373) », e non: « Clemente CARTA: "Ristrutturazione del Ministero del turismo e dello spettacolo" (2373) », come stampato.